

### LA COLPA PENALE TRA DISASTRI AMBIENTALI, RISCHI TECNOLOGICI E RESPONSABILITÀ MEDICA<sup>1</sup>

Luigi Stortoni

Dip. di Scienze giuridiche

Università di Bologna

prof.stortoni@smm.it



#### **Premessa: colpa e reato colposo, ai confini del diritto penale**

Giova premettere alle considerazioni che andrò a svolgere che il reato colposo si caratterizza per la non volizione dell'evento: l'art. 43 del codice penale nel descrivere la colpa dice - infatti - che essa si ha «quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline».

Con riferimento ai delitti colposi che ci interessano specificatamente in questa sede - disastri, omicidio colposo eccetera - possiamo genericamente dire che essi si configurano quando un soggetto provoca un evento che egli non ha voluto, ma che si realizza perché non ha rispettato una cautela; è stato cioè, imprudente, negligente, imperito.

Già da questa prima sommaria descrizione credo si capisca perché ho detto che il reato colposo si colloca ai confini del diritto penale.

Il campo - per così dire - di elezione dei reati, infatti, è quello della volontarietà, del dolo: i termini *delitto* e *delinquente* evocano, infatti, - l'uno sul piano soggettivo, l'altro su quello obiettivo - l'idea di comportamenti gravi posti in essere da soggetti malvagi.

Qui il contrario: l'agente non voleva ciò che è accaduto, di regola - vi è qui una eccezione che provoca un aumento di pena - neanche lo prevedeva; di più: lungi dall'auspicarlo, ne depreca il verificarsi e si rammarica e si duole del suo essersi avverato. Si pensi ad un incidente stradale cui sia derivata, per colpa, la lesione o morte di una persona, ad un intervento chirurgico con esito infausto, ad un infortunio sul lavoro o, ancor più, ad un disastro.

Si diceva una volta che il reato colposo è il reato delle brave persone; non credo che la definizione sia del tutto condivisibile, ma certo coglie un dato di fondo della responsabilità penale per colpa.

Sul piano storico, oltretutto logico, non a caso il delitto colposo viene dopo il crimine volontario e deliberato, così come è residuale rispetto a quest'ultimo ed - ovviamente - punito in modo molto più lieve.

Se pur ciò vale anche oggi, nella realtà degli ultimi anni le cose sono in parte cambiate ed il mutamento non è - ovviamente - senza conseguenze, né privo di significati.

Si registra, infatti, nella legislazione più recente, un progressivo aumento quantitativo dei reati colposi e un forte innalzamento dei loro livelli sanzionatori. E ciò avviene rispetto a beni di primario rilievo: salute, vita, sicurezza sul lavoro, incolumità pubblica, ambiente; basterà ricordare le recenti leggi sul c.d. omicidio stradale (l. 41/2016) o sui cc.dd. eco-delitti (l. 68/2015).

Molte di diversa natura le cause: principalmente, io credo, il fatto che al delitto colposo si vuole oggi affidare un compito di "rassicurazione sociale" rispetto ai rischi tanto di origine naturale quanto di fonte tecnologica che inevitabilmente connotano l'umano vivere. V'è oggi - a mio avviso - l'illusione che ogni pericolo possa essere non solo ridotto, ma radicalmente annullato dai mezzi che la scienza e la tecnica hanno messo a disposizione dell'uomo, per cui ogni evento dannoso che si provoca deve ascriversi ad un "colpevole".

<sup>1</sup> Testo della conferenza tenuta dall'Autore all'Accademia delle Scienze di Bologna il 15 marzo 2016.

Ogni angoscia si vorrebbe sedata da quello che - qualche anno fa - chiamai “*esorcismo penale*”.

Il confronto di questa realtà con il dato psicologico che - come dicevo - caratterizza il reato colposo e consistente nella non volontarietà, credo faccia percepire la delicatezza della materia: punizioni, sanzioni penali che incidono (ed anche pesantemente) sulla libertà personale a petto di eventi causati involontariamente.

### Il principio di colpevolezza

Quanto detto dà ragione del fatto che la scienza penale, nonché la legge e la stessa Costituzione, impongono che la responsabilità colposa consegua ad un concreto accertamento della sussistenza della colpa come non mera violazione di una norma cautelare, ma violazione psicologicamente riferibile al soggetto ed a lui rimproverabile.

Solo la sussistenza di questi requisiti, infatti, separa l'illecito colposo dalla mera imputazione di un evento ad un soggetto sol perché da lui causato (*responsabilità oggettiva*) e giustifica l'irrogazione della sanzione penale.

Qui sta anche la distinzione dal mero illecito civile che si accontenta della oggettiva causazione ma che è punibile con sanzioni che non possono toccare la persona e la sua libertà.

L'art. 27 della Costituzione - nel combinato disposto dei commi 1° e 3° (secondo cui “*La responsabilità penale è personale*” e “*Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato*”) - pone proprio questa pretesa sancendo il c.d. *principio di colpevolezza* come ha riconosciuto anche la Corte Costituzionale in una storica sentenza (n. 364/1988).

### La colpa: regole, principi e garanzie

Le garanzie cui ho fatto cenno si articolano in alcuni requisiti e regole fondamentali alla cui sussistenza ed al cui rispetto deve - o dovrebbe - essere condizionata la sussistenza della colpa.

Possiamo così sintetizzarle:

a) la regola cautelare violata deve essere determinabile *ex ante*, cioè deve esistere ed essere conosciuta al momento in cui viene posta in essere la condotta che la viola;



b) L'evento che si verifica deve essere prevedibile e corrispondente a quello che la sopradetta regola cautelare era volta a prevenire;

c) il fatto deve essere psicologicamente attribuibile e rimproverabile.

Si tratta di requisiti, alla sussistenza di ognuno dei quali è condizionata la responsabilità colposa e in assenza di uno solo dei quali si cade nell'ambito della *responsabilità oggettiva* che - come ho detto - è bandita in materia penale.

D'altro canto non è difficile coglierne il significato; rivediamoli esemplificandone i contenuti.

Come si giustificerebbe la punizione se a) al tempo in cui il soggetto ha agito non si sapeva

che l'uso di una certa sostanza poteva essere nocivo; oppure b) l'evento che si è verificato come conseguenza della condotta dell'agente era del tutto imprevedibile e non realizzava il rischio che la norma cautelare voleva evitare: si pensi all'esempio classico - anche se oggi non più facilmente verificabile - del conduttore di un autoveicolo che, percorrendo al contrario un senso unico (e quindi violando un norma cautelare) fa schizzare un sasso che colpisce un agricoltore che sta lavorando nel campo adiacente; o infine c) il medico, trovandosi ad operare un intervento di urgenza, in condizione soggettiva di acuto stress e oggettiva di particolarissimo disagio, commette un errore tecnico.

Ebbene sotto l'urto di una pretesa punitiva sempre più incalzante, nella fallace visione di un diritto penale panacea di ogni male, la giurisprudenza ha sempre più eroso - in materia di responsabilità colposa - queste barriere giungendo a sentenze di condanna che mal si conciliano con quei principi.



nello scopo della norma. Al di là di esso si torna al *versari in re illicita*<sup>3</sup>, vetusto e aborrito principio per cui, violata una norma, si risponde di qualsivoglia accadimento ne segua. Trincea travolta dalla sempre più omogenea giurisprudenza in tema di responsabilità per morte da amianto, cui ho già fatto cenno.

In realtà il germe di questo filone è ben più risalente: già nella pronuncia della Cassazione nel processo per il disastro conseguente al crollo della diga di sterili di Stava<sup>4</sup> si affermava che l'oggetto del giudizio di prevedibilità non doveva essere ristretto all'evento dannoso nei termini in cui *"si è concretamente verificato"* posto che ciò che rileva è la *"potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno"*.

Già qui, quindi, si intravede il nuovo criterio: anche le norme cautelari positivizzate vanno rapportate non già a specifici eventi ma a generiche situazioni di danno.

Non ci si deve, quindi, meravigliare più di tanto se sedici anni dopo - nella sentenza relativa al Petrolchimico di Marghera<sup>5</sup> - si enuncia con chiarezza il criterio per cui le norme cautelari alla base della colpa specifica sono deputate a scongiurare non singoli eventi ma *tutti* gli eventi lesivi associati alla situazione di danno.

Vero è che la sentenza, nel determinare le *"conseguenze"* ascrivibili alla condotta colposa, aggiunge che queste debbano essere *"[conseguenze] del tipo di quelle prese in considerazione nel momento in cui le regole cautelari sono state redatte"*, ma la precisazione è sostanzialmente vanificata dalla ulteriore specificazione secondo cui esse valgono *"anche se non ancora interamente descritte e conosciute"*. Il punto rilevante è, infatti, costituito dal fatto che si tratti di conseguenze sconosciute. D'altro canto ogni dubbio sulla portata della sentenza nel senso che ho sopra detto è fugato dalla considerazione del caso concreto sottoposto alla Corte nel quale la diversità tra l'evento *"conosciuto"* - la malattia - e quello *"sconosciuto"* - la morte da tumore - è di tutta evidenza.

Si è quindi fuori del cono di luce costituito dalla prevedibilità e quindi dello scopo della norma cautelare; la logica che è alla base della decisione è in realtà quella della *"precauzione"* secondo cui è bene evitare anche condotte di cui si sconosce la pericolosità (o tenere condotte volte a prevenire pericoli che, essendo solo sospetti, in realtà tali non sono). Logica che ben può indurre il legislatore a vietare -precauzionalmente - anche comportamenti di cui non è acclarata ma solo sospettata la potenziale dannosità, ma che non può



essere adottata dal giudice per asserire la sussistenza della colpa in carenza di un divieto legale e sol perché - *a posteriore* - un certo agire (o, ancor peggio, un certo omettere) si è rivelato foriero di un danno che *a priori* non era prevedibile.

Principio, quindi, che abusivamente migra dalla politica penale del legislatore - sua naturale sede - nella giurisprudenza.

La sentenza tenta di parare l'obiezione dicendo che non viene qui in gioco il principio di precauzione perché per esso basta il mero sospetto, mentre così non sarebbe nel caso in esame, ma la asserzione è

immotivata e ben poco convincente ove si consideri che il criterio su cui la decisione si fonda è quello per cui la prevedibilità di un generico danno alla salute ricomprende ogni ulteriore conseguenza per la vita, pur se non ancora conosciuta.

Il velo cade - qualche anno dopo - ed il riferimento al principio di precauzione è apertamente confessato nella altrettanto nota sentenza del 2012 Fincantieri - Breda di Porto Marghera in tema di amianto nella quale ad esso è fatto esplicito riferimento<sup>6</sup>.

In questo contesto si collocano le numerose sentenze - sempre della IV sezione della Corte Suprema - che si sono succedute negli ultimi anni in tema - appunto - di esposizione ad amianto<sup>7</sup> e ad altre sostanze nocive<sup>8</sup>.

<sup>3</sup> *L'insopprimibile separazione dell'imputazione per colpa dal versari in re illicita si trova(va) già scolpita da G. Marinucci, La colpa per inosservanza di leggi, Milano, 1965, 207 ss.*

<sup>4</sup> *Cass. IV, 6.XII.1990, Bonetti ed altri (Pres. Lo Coco, Rel. Battisti), in Cass. Pen., 1992, 1411, p. 2726 e ss.*

<sup>5</sup> *Cass. 17.05.06, n. 4675, (Pres. Coco, Rel. Brusco).*

<sup>6</sup> *Cass. IV, 24.05.2012, n. 33311 (Pres. Brusco, Est. Grasso).*

<sup>7</sup> *Tra le tante, Cass. IV 11.04.2008 n. 22165 (Pres. Est. Campanato).*

Si aggiunga - *incidenter tantum* - che contribuisce ad esasperare la problematica delle responsabilità connesse all'amianto il grande sfasamento temporale tra condotta ed evento che contraddistingue questa materia. È ben noto infatti che il tumore da amianto si può manifestare dopo decenni dal contatto con la sostanza.

La *causalità differita* pluridecennale lascia spazio ad un sentore di retroattività della penalità acuita - per toccare un tema scottante - dal fatto che la prescrizione decorre dal verificarsi dell'evento rispetto a condotte di venti o trenta anni precedenti.

Costituisce compendio e *summa* della giurisprudenza esaminata la sentenza - sempre in tema di amianto - relativa alla Fincantieri Riva<sup>9</sup> dalla quale si possono evincere questi principi: a) la "*prevedibilità*" riguarda anche rischi sconosciuti; b) si devono adottare cautele per evitare eventi dannosi anche se non preventivamente individuabili, basta il dubbio della possibile verificazione dell'evento; c) tutto ciò perché le regole che disciplinano l'elemento soggettivo hanno *funzioni precauzionali*, onde d) non basta il rispetto delle norme tecniche prescritte e adottate nella specifica materia perché "*al di là del rispetto delle prescrizioni dettate a prevenire il pericolo e il danno c'è sempre un dovere di diligenza e prudenza...!*"

Come sia possibile individuare cautele se non si conoscono gli eventi da evitare e in cosa si sostanzi un dovere precauzionale di diligenza e prudenza "*al di là delle prescrizioni dettate*" e adottate non è dato sapere, né è possibile ipotizzare.

La verità è che, alla luce di queste proposizioni, la responsabilità colposa è affidata al puro caso!

### Prevedibilità, causalità o ... casualità?

La *quaestio* che - per così dire - coagula tutti i dati critici sin qui esaminati credo sia quella che ruota attorno ai concetti di "*prevedibilità*" e di "*causalità della colpa*": qui si incrociano i profili obbiettivi e subbiettivi neutralizzandosi a vicenda.

Ed anche questo ultimo baluardo cade - nella giurisprudenza della Corte regolatrice - sotto i colpi del principio di precauzione quando esso - già lo rilevavo - da indirizzo di politica penale per il legislatore si fa



criterio ermeneutico dei canoni della colpa penale.

Ciò che si registra - e già ve n'è segno in molte sentenze che ho già citato - è il totale abbandono, nell'accertamento della colpa - e segnatamente della "*prevedibilità*" - di qualsivoglia riferimento a leggi scientifiche o *similia*.

Disconoscendo un principio da sempre proclamato, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione - mi limito a richiamare la già citata sentenza Fincantieri Riva - Trigoso<sup>10</sup> - che la funzione precauzionale della colpa fa sì che non si possa e non si debba tener conto della preventiva determinazione dell'evento

secondo regole scientifiche, ma si debbano considerare anche eventi individuabili "*secondo la concretezza... del rischio*".

L'incolmabile incertezza che il disancoramento da regole certe ed accreditate e l'adozione del *rischio* quale parametro esclusivo della colpa provocano non è certo compensato dall'accento posto sulla "*concretezza*" con cui si etichetta il rischio stesso; se mai ciò costituisce ipocrita ossimoro se non inconfessata consapevolezza della vanificazione di qualsivoglia "*concretezza*" della nozione di colpa.

Ove se ne abbia dubbio basterà leggere i brani della sentenza in questione, che seguono quello appena citato, ove è precisato che "*in tema di ambiente e di tutela della vita e della salute dei consociati, il rischio*

<sup>8</sup> Cass. IV, 03.07.2008 n. 37089 (pres. Marini, Est. Licari); Cass. IV, 22.11.2014 n. 11128 (Pres. Foti, Est. Massafra); Cass. IV, 24.06.2011 n. 28796 (Pres. Marzano, Est. Brusco).

<sup>9</sup> Cass. IV, 22.11.2007, n. 5117 (Pres. Morgigni, Est. Piccialli).

<sup>10</sup> Cass. 22.11.2007 n. 5117, cit.

*diviene concreto anche solo laddove la mancata adozione delle cautele preventive possa indurre il dubbio "concreto" [neretto e virgolettatura nostri] della verifica dell'evento dannoso".*

L'oggettivare come "concreto" un "dubbio" si risolve in un arteficio verbale inutile e fors'anco ipocrita.

E più sotto che *"l'obbligo di prevenzione [idem], infatti, è di tale spessore che non può escludersi una responsabilità" ... anche se l'autore ha agito "rispettando le norme tecniche in materia"*.

Più esplicitamente nella più volte menzionata sentenza relativa al disastro di Sarno sulla quale quindi val la pena soffermarsi ancora per la rilevanza dei suoi enunciati. Giova premettere, in punto di fatto, che, a Sarno, prima del disastro si erano verificati modici episodi alluvionali che secondo criteri scientifici - che la sentenza non contesta - non rendevano prevedibile l'immane colata di fango poi verificatasi.

La Corte, dopo aver asserito che, in linea generale, la prevedibilità va ancorata alla *"migliore scienza ed esperienza"*, subito dopo l'affranca e la scioglie da siffatto riferimento affermando che, però, in materia di colpa *"le regole che disciplinano l'elemento soggettivo hanno funzione precauzionale e la precauzione richiede che si adottino certe cautele anche se è dubbio che la mancata adozione provochi eventi dannosi"*.

Di fatto, lo scostamento dai livelli scientifici richiesti per la prova della causalità viene esplicitato precisando che, mentre per la *causalità* ci si deve chiedere se, eliminando la condotta, l'evento non si sarebbe verificato *"con alto grado di credibilità razionale"*, *"ben inferiore è la soglia che impone l'adozione della regola cautelare"*. Stante la natura *"preventiva"* di tali regole, si ritiene obbligatoria la loro adozione quando ancora *"non siano eliminati i dubbi"* sulla pericolosità di una determinata condotta. In altri termini, l'obbligo della loro osservanza scatta ben prima che della condotta, alla quale si riferiscono, venga asseverata - *ex ante* - l'idoneità causale, ove queste non vengano rispettate, a produrre eventi dannosi.

La pronuncia in esame arriva a dire che *"se di un fenomeno naturale non si conoscono...le cause, gli effetti possibili"* (ché - come rilevavo - si dà conto del fatto che



*"gli scienziati ignoravano la possibilità di quelle colate di fango" produttive degli eventi in concreto verificatisi), la cautela nell'affrontarlo "deve essere maggiore proprio perché non si possono escludere con valutazione ex ante fondata su conoscenze scientifiche...gli effetti maggiormente distruttivi"*.

Il Sindaco avrebbe quindi dovuto evacuare la città pur se la scienza non consentiva di prevedere quell'evento, posto che, per escludere la prevedibilità, *"occorre valutare se può essere esclusa la possibilità"* in quanto occorre tener conto della *"peggiore conseguenza possibile"*.

Verrebbe da chiedersi cosa dovrebbero fare - alla stregua di questi criteri - i sindaci di città poste in luoghi nei quali la scienza prevede la possibilità di terremoti: San Francisco, Tokio, Napoli?

Non del tutto dissimili considerazioni possono formularsi rispetto alla sentenza di primo grado - poi però riformata - nei confronti dei membri della Commissione Grandi Rischi e relativa al terremoto dell'Aquila.

### **Opposti segni: non univoci, in diversa materia e con lo zampino del legislatore**

Dopo quanto sono andato dicendo, certa giurisprudenza - della stessa Cassazione - in materia di responsabilità colposa medica non può non sorprendere per la radicale divergenza che la caratterizza rispetto a quella sin qui esaminata.

Si legga, per tutte, la sentenza della stessa IV sezione 06.07.2007 n. 37606 (Pres. Battisti, Est. Blaiotta) e vi si troverà una vera e propria *summa* di quei principi in materia di colpa che abbiamo prima visto essere abbandonati e ripudiati.

Ne segnalo alcuni passaggi essenziali: *"il primo profilo dell'imputazione (sott.: colposa)"* attiene al *"piano della tipicità, svolgendo esso un ruolo insostituibile nella configurazione delle...fattispecie colpose"*. Accanto a questo, che ha natura *"impersonale"*, *"ve ne è un altro di natura soggettiva"*. Quest'ultimo, di carattere *"più squisitamente soggettivo e personale..."*, viene identificato *"nella capacità soggettiva dell'agente di osservare la regola cautelare, ....in una parola nell'esigibilità del comportamento dovuto"*.

Trattando, poi, del tema della c.d. causalità della colpa, la sentenza in parola precisa come si sia sempre convenuto sul fatto che *“la responsabilità colposa non si estende a tutti gli eventi che comunque siano derivati dalla violazione della norma (sott.: cautelare), ma è limitata ai risultati che la norma stessa mira a prevenire. Tale giudizio conferma l’importante ruolo della prevedibilità e prevenibilità nell’individuazione delle regole cautelari”* rilevanti *“ai fini della configurazione del profilo oggettivo della colpa”*.

A tale proposito, la pronuncia *de qua* enuncia un postulato di rilevanza fondamentale nella prospettiva del raffronto con gli orientamenti giurisprudenziali prima esaminati. Si sottolinea, infatti, la necessità di *“individuare una norma specifica, di natura cautelare, posta a presidio della verifica di un altrettanto specifico evento, sulla base delle conoscenze che all’epoca della creazione della regola consentivano di porre la relazione causale tra le condotte e risultati temuti”* [neretto nostro].

Ho detto *“certa”* giurisprudenza perché se è vero che accanto a quella ora illustrata molte altre ve ne sono che - se pure con minore ricchezza motivazionale - si pongono in questa stessa linea, altrettanto vero è che, in questa stessa materia, troviamo pronunce di segno opposto che ripercorrono i canoni più volte criticati. Per tutte la nota *“Grassini”*<sup>11</sup>.

E sempre in tema di responsabilità medica non sono senza significato quelle pronunce che aprono spazi di considerazione all’aspetto più squisitamente soggettivo della colpa.

Ne riporta una interessante casistica Castronuovo<sup>12</sup> citando pronunce della stessa Suprema Corte che



escludono la colpa del sanitario per la situazione di *“emergenza”*, di *“concitazione”* o di *“giustificata stanchezza”* in cui si è trovato ad operare.

Casi cioè, in cui rileva la componente personalistica della colpa, in cui la necessità di una reale colpevolezza colposa non è dimenticata.

Aperture tutte queste di certo confermate e dilatate dal recente intervento del legislatore: alludo ovviamente alla c.d. riforma Balduzzi (l.189/2012) che, come è noto, ha limitato la responsabilità medica alla sola *colpa grave*; legge, quindi, che, pur nella sua infelice

formulazione, di certo va in questa direzione. Ne è conferma la giurisprudenza che ne è derivata e che - con non poca buona volontà - ha cercato di armonizzare i non facilmente componibili dati testuali della norma<sup>13</sup>.

Nuova legge e relativa giurisprudenza che meriterebbero ben altro approfondimento, anziché questo breve cenno, ma che non può essere svolto in questa sede.

### Cenni conclusivi

Volendo azzardare un giudizio complessivo, temo che esso non possa essere granché positivo: l’estensione operata dalla giurisprudenza della responsabilità colposa al di là ed oltre i principi, anche di natura costituzionale, che presiedono alla materia, costituisce un grave *vulnus* alle garanzie del cittadino.

Né questo può essere giustificato dal carattere primario dei beni giuridici che vengono in gioco e non solo per l’ovvia ragione che nessuna situazione può consentire eccezioni a quei canoni, ma perché lo stesso obbiettivo di tutela non è comunque raggiunto.

Punire per fatti imprevedibili non serve a prevenirne di ulteriori posto che l’imprevedibilità preclude futuri cautele: non si potrà essere più accorti rispetto all’incognito o - detto altrimenti - rispetto a situazioni che non appaiono a *priori* pericolose.

Non solo: non serve neanche a dare reale giustizia alle vittime e ciò per l’inidoneità dello strumento penale - per sua natura di limitata portata - in presenza di eventi dannosi di grandi dimensioni e/o frequenza.

<sup>11</sup> Cass. IV, 23.11.2010, n. 8254 (Pres. Brusco, Est. Foti).

<sup>12</sup> Cfr. Castronuovo, *La colpa “penale”*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 203 ss.

<sup>13</sup> Per tutte la ben nota sentenza *“Cantore”* Cass. IV, 09.04.2013, n. 16237 (Pres. Brusco, Est. Blaiotta).



Di fronte ad essi solo l'intervento pubblico extrapenale può costituire effettivo strumento di ristoro o comunque lenimento delle offese. Significativo l'esempio dei danni da amianto che solamente in Italia costituiscono oggetto di processi penali anziché di cause civili o meglio di interventi pubblici.

Un'ultima notazione merita la rilevata disomogeneità della giurisprudenza della Suprema Corte in *subiecta materia*: a mio avviso essa, lungi dal costituire un dato positivo, evidenzia una situazione di segno opposto.

La coesistenza di due linee di pensiero radicalmente divergenti che separano le decisioni riferibili ad alcuni

magistrati da altre redatte da diversi giudici della stessa sezione (la IV penale) della Corte regolatrice (e - sia detto senza alcuna polemica - nominativamente individuabili sol che si vedano i componenti dei collegi e gli estensori delle differenti pronunce) aggiunge, forse, male al male.

All'abbandono dei principi, che contraddistingue larga parte della giurisprudenza si somma - con buona pace della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione - il grave rischio di creare veri e propri sistemi separati contraddistinti da principi fondamentali - come certo sono quelli concernenti la colpa - diversi da materia a materia.

Quanto tutto questo sia pernicioso per il sistema penale e per le garanzie dei cittadini sui due separati, ma confluenti piani, della colpevolezza e della certezza del diritto, lascio ad ognuno valutare.